

Delibera n° 1679

Estratto del processo verbale della seduta del
13 novembre 2020

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DI MACCHINARI TRAMITE OPERAZIONI BANCARIE E DI LEASING FINANZIARIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 49, DELLA LEGGE REGIONALE 23/2002 (SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 OTTOBRE 2019, N. 0175/PRES. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con particolare riferimento all'articolo 6, che al comma 48, lettera a) autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse del fondo per gli incentivi alle imprese di cui al decreto legislativo 110/2002, i contributi alle imprese sulle operazioni di cui alla legge 1329/1965, disponendo al comma 49 l'adozione di apposito regolamento;

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all'articolo 3 bis, che al comma 1 ha previsto che gli incentivi di cui all' articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002 possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale;

Visto in particolare il comma 2 del citato articolo 3 bis della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni;

Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 3 bis della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa;

Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 3 bis della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati;

Visto il decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2019, n. 175, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia)", di seguito "regolamento di attuazione";

Atteso che è necessario procedere alla modifica del decreto del regolamento di attuazione, per dare esecuzione al citato articolo 3 bis della legge regionale 3/2020, recependo l'ampliamento della categoria delle spese ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2 nonché l'estensione del periodo dei costi sostenuti ai sensi del comma 3;

Considerato che l'agevolazione della Sabatini Friuli Venezia, apprezzata dagli operatori per la semplicità della procedura e dai beneficiari per la rapidità dell'erogazione, rafforza in maniera efficace l'accesso al credito delle imprese e può essere, anche nell'attuale situazione di crisi economica, un valido strumento di ripartenza delle attività economiche, in particolare se cumulata con i finanziamenti agevolati concessi dai fondi di rotazione della Regione;

Ritenuto opportuno, per consolidare l'efficacia contributiva della Sabatini Friuli Venezia Giulia e potenziare l'effetto combinato con i fondi di rotazione della Regione, aumentare il valore percentuale dell'agevolazione in proporzione all'entità delle spese ammissibili, ottenendo, in base ai tassi vigenti e nella gran parte dei casi, l'abbattimento quasi integrale dei costi dell'operazione di finanziamento;

Rilevato che è opportuno procedere alla modifica del regolamento di attuazione altresì per ragioni di manutenzione del testo, con interventi di chiarimento delle previsioni già vigenti e di coordinamento con

le previsioni da introdurre, in particolare parificando espressamente i tetti di spese ammissibili per le operazioni di finanziamento e di leasing finanziario;

Ritenuto pertanto di approvare il <<Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175>>, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. è approvato il <<Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175)>>, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. alla presente deliberazione è data esecuzione con decreto del Presidente della Regione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1679 DEL 13 NOVEMBRE 2020

Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

Art. 1 modifica al titolo del DPREg 175/2019

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019

Art. 3 modifica all'articolo 2 del DPREg 175/2019

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPREg 175/2019

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPREg 175/2019

Art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPREg 175/2019

Art. 7 sostituzione dell'articolo 7 del DPREg 175/2019

Art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPREg 175/2019

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del DPREg 175/2019

Art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifica al titolo del DPREg 175/2019

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 175/2019, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali>>.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale

2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e in conformità dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.>>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera f), dopo la parola: <<*leasing*>> è inserita la seguente: <<finanziario>>;

2) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

<<h bis) "beni ammissibili": macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale, esclusi i beni acquisiti per finalità dimostrative, i beni ceduti in comodato e i beni destinati a essere noleggiati senza operatore;

h ter) "servizi e interventi ammissibili ausiliari": imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni ammissibili, interventi tecnici e strutturali, incluse le opere murarie, necessari all'installazione e al funzionamento di tali beni nonché alla formazione del personale propedeutica all'utilizzo degli stessi;>>;

3) la lettera i) è abrogata.

art. 3 modifica all'articolo 2 del DPREg 175/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 175/2019, le parole: <<nella quale sono da utilizzare i macchinari>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla quale sono destinati per il loro utilizzo i beni ammissibili acquisiti con l'operazione finanziaria in riferimento alla quale è concesso l'incentivo>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPREg 175/2019

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: <<previsto al comma 1,>> sono inserite le seguenti: <<oppure nel caso di soggetti beneficiari che non sono in possesso dei requisiti di PMI,>>;

b) al comma 6, prima delle parole: <<Nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI ovvero>> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI oppure,>>.

art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

b) al comma 2, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>> e la parola: <<stessi>> è sostituita dalle seguenti: <<dei beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'iniziativa si intende realizzata quando:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato;
- 4) gli effetti sono stati emessi;
- 5) il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato interamente erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato e pagato;
- 4) il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di *leasing*, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di *leasing* è stato stipulato;
- 2) il verbale di consegna dei beni ammissibili nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, è stato sottoscritto dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari. Il costo dei servizi e degli interventi ammissibili ausiliari è compreso nel limite complessivo del 15 per cento del totale dei costi ammissibili.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperta dall'operazione finanziaria ed è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 5.000.000, si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: <<relativi all'IVA>> sono inserite le seguenti: <<, salvo questa non costituisca un costo non recuperabile,>>;

e) al comma 6, la parola: <<onnicomprensivo>> è sostituita dalle seguenti: <<annuo nominale (TAN)>>;

f) al comma 7, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili>>;

g) al comma 8, le parole: <<macchinari, il costo dei macchinari>> sono sostituite dalle seguenti: <<beni ammissibili e dagli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

h) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;

b) sono considerati ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

8 ter. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

8 quater. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali ammissibili.

8 quinquies. Ad eccezione del caso in cui gli incentivi sono concessi a una grande impresa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, se sono rispettate le seguenti condizioni le acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;
- c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

8 sexties. La congruità dei costi concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 8 quinquies è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dal soggetto richiedente.>>.

art. 7 sostituzione dell'articolo 7 del DPRReg 175/2019

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 è sostituito dal seguente:

<<1. L'incentivo è finalizzato ad agevolare l'acquisizione dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari per mezzo delle operazioni finanziarie.

2. L'incentivo è pari al massimo a:

- a) il 10 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000;
- b) il 7,5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non superiore a euro 2.500.000;
- c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche dopo l'avvio dell'iniziativa e gli incentivi

possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.>>;

b) al comma 2, le parole: <<cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<attivazione dell'intervento incentivante>> e dopo le parole: <<dall'avvio dell'iniziativa>> sono inserite le seguenti: <<ovvero, nel caso di cui al comma 1 bis, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa,>>;

c) al comma 11, le parole: <<In conformità all'articolo 33, comma 6, della legge 7/2000,>> sono soppresse;

d) al comma 16, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari>>.

art. 9 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili>>;

b) al comma 1, lettera f), le parole: <<del macchinario>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei beni ammissibili>>.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE